

CONDIZIONI PER AVERE L'ESENZIONE	CODICE ESENZIONE	COME OTTENERE L'ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE/REQUISITI	VALIDITA' PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	VALIDITA' PER LA FARMACEUTICA	DURATA
Esenzione per reddito ed età	E01	attribuita da MEF autocert. in ASST autocert. con FSE*	Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a 36,151,98 €.	SI - Validità nazionale e regionale	NO	annuale al 31/03
Esenzione per reddito ed età	E05	attribuita da MEF autocert. in ASST autocert. con FSE	Cittadini con più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, compreso tra 36.151,98 € e 38,500,00 €.	SI - Validità regionale	NO	annuale al 31/03
Esenzione per titolarità di assegno sociale	E03	attribuita da MEF autocert. in ASST autocert. con FSE	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.	SI - Validità nazionale e regionale	SI - Validità regionale	annuale al 31/03
Esenzione per reddito, età e titolarità di pensione	E04	attribuita da MEF autocert. in ASST autocert. con FSE	Titolari di pensioni al minimo (categoria particolare di pensione), con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8,263,31 € incrementato a 11,362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00 € per ogni figlio a carico. La pensione al minimo è identificabile sul mod. O Bis M dell'INPS che riporta la dicitura "integrata al trattamento minimo".	SI - Validità nazionale e regionale	SI - Validità regionale	annuale al 31/03
Esenzione per reddito	E14	attribuita da MEF autocert. in ASST autocert. con FSE	Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 €.	NO	SI - Validità regionale	annuale al 31/03

Esenzione per disoccupati e per reddito	E02 **	autocert. in ASST autcert. con FSE autocert. in farmacia	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8,263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico.	SI - Validità nazionale e regionale	NO	annuale al 31/03
Esenzione per disoccupati e per reddito	E02F **	autocert. in ASST autcert. con FSE autocert. in farmacia	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8,263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico.	NO	SI - Validità regionale	annuale al 31/03
Esenzione per disoccupati e per reddito	E12 **	autocert. in ASST autcert. con FSE autocert. in farmacia	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, pari o inferiore a 27.000 € .	SI - Validità regionale	SI - Validità regionale	annuale al 31/03

*FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico

DURATA DELL'ESENZIONE

Tutte le esenzioni hanno durata annuale (01/04 – 31/03) ed è responsabilità dell'interessato comunicare l'eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza e controllare il diritto all'esenzione per quelle rilasciate direttamente dal MEF.

Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. E' quindi possibile che nell'anno successivo, a partire dal 1° aprile, l'esenzione venga assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un'anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata).

In tal caso è necessario che il cittadino:

- Verifichi che la dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza sia corretta;
- Chieda nuovamente la revoca del diritto all'esenzione non posseduto.

E' COMPITO DEL CITTADINO VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE ESENZIONI INDICATE DAL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE SULLE PRESCRIZIONI.

DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE FISCALE

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione **il reddito complessivo LORDO del nucleo familiare fiscale riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata relativa all'anno precedente, ovvero la somma dei redditi dei soggetti risultanti nella dichiarazione dei redditi del richiedente il beneficio (coniuge e familiari fiscalmente a carico).**

A questo vanno **aggiunti anche compensi e/o redditi percepiti anche se non imponibili ai fini IRPEF.** Ciò in quanto il Ministero della Salute ha chiarito che "ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione" (Min. Salute - prot. 008639/2014).

A tal fine si indicano, a titolo non esaustivo: i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca), i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU), somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento, compensi per attività sportiva dilettantistica, attività d'impresa indicata nel mod. 770, borse di studio, pensioni INPS, liquidazione infortuni INAIL

In caso di dubbi, riferiti al caso specifico, sulla propria situazione reddituale o sui familiari a carico si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, ad un CAAF o ad un altro soggetto che offra assistenza fiscale.



DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELL'ESENZIONE

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini IRPEF, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di reddito lordo non superiore a 2,840,51 €.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati).

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni e le nonne.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri e non a carico del dichiarante, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

**** DEFINIZIONE DI DISOCCUPATO**

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, **per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), non ne abbia altra in corso e sia iscritto all'Ufficio dell'impiego in cerca di nuova occupazione.**

Con D.G.R. n. XI/7895 del 06/02/2023 Regione Lombardia ha preso atto dell'ordinanza n. 26/2022 del Tribunale Ordinario di Milano, per cui, ai fini della sola esenzione E02 – per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, “può essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito previste dalla legge, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione)”.

Per quanto riguarda invece le esenzioni E12 ed E02F – per la farmaceutica (esenzioni con validità regionale), non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione), il soggetto che ha cessato un'attività di lavoro autonomo ed il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l'attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpl o di DIS-COLL equivale alla DID.

Lo stato di disoccupazione vale alla data di prescrizione dell'impegnativa e non alla data di effettuazione di visita specialistica e/o alla data di acquisto dei farmaci.

Il disoccupato, che nell'anno precedente non ha percepito alcun reddito, non può dichiarare alcun familiare a carico ai fini fiscali.

Il soggetto collocato in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, e/o mobilità non ha diritto alle esenzioni previste per la disoccupazione (E02 - E12); esistono al riguardo specifiche esenzioni.

VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate. Si ricorda che nel sottoscrivere l'autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DELLE ESENZIONI PER REDDITO - ESENZIONI E01, E05, E03, E04, E14, E02, E12 - SI CONSIGLIA DI VISIONARE LA PAGINA DEL SITO WEB DI REGIONE LOMBARDIA AL SEGUENTE [LINK](#)